

**L. n. 400 del 1988**  
**Art. 17 (Regolamenti)**

1. Con d.P.R., previa deliberazione del CdM, sentito il parere del CdS che deve pronunciarsi entro 90 gg. dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei d.lgs. recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

2. Con d.P.R., previa deliberazione del CdM, sentito il CdS, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano

- le norme generali regolatrici della materia e
- dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al PdCM prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al co. 1 ed i regolamenti min. e intermin., che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del CdS, sottoposti al visto e alla registrazione della CdC e pubblicati nella G.U.

4-bis. l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il PdCM e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal d.lgs. n. 29/1993, e succ. modif., con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

(Omissis)